



# Condizioni Generali di Partecipazione A

## Nuovo Centro Fieristico Monaco di Baviera

### A 1 Iscrizione

Coloro che desiderano partecipare alla manifestazione in qualità di espositori, dichiarano tale intenzione presentando alla MMG il modulo «Domanda di Partecipazione» compilato in ogni sua parte e firmato entro e non oltre il termine di chiusura delle iscrizioni (cfr. B 1); mediante tale iscrizione essi dichiarano nei confronti della MMG di essere seriamente interessati a partecipare alla manifestazione in qualità di espositore. Nel modulo andranno indicati esattamente tutti gli oggetti che verranno esposti. Nel modulo d'iscrizione andranno elencati anche coespositori e altre ditte rappresentate. Per essi andranno fornite le medesime indicazioni che vengono richieste per l'espositore stesso. Moduli d'iscrizione incompleti non potranno venire presi in considerazione.

Tali modalità d'iscrizione non sono valide per gli organizzatori di stand collettivi. Essi non sono espositori ai sensi delle Condizioni di Partecipazione.

### A 2 Ammissione

Con la presentazione del modulo di iscrizione si accettano in maniera giuridicamente vincolante le Condizioni di Partecipazione A e B nonché le Direttive Tecniche. La MMG sottoporrà per iscritto all'espositore una proposta di collocazione (offerta di uno stand). La proposta di collocazione dovrà venire confermata dall'espositore entro il termine che gli verrà posto. La conferma della proposta di collocazione da parte del richiedente rappresenterà l'offerta di contratto da cui il richiedente stesso non potrà più retrocedere una volta che essa sia pervenuta alla MMG. Il contratto relativo alla locazione della superficie dello stand e alla partecipazione dell'espositore al salone o alla mostra verrà perfezionato soltanto in seguito all'ammissione da parte della MMG. L'ammissione da parte della MMG rappresenta nel contempo anche l'accettazione del contratto che può avvenire entro un arco di tempo fino a tre mesi dopo la consegna dell'offerta del contratto. Tale durata del termine di accettazione è necessaria in quanto la MMG è tenuta, in particolare a causa di proposte di collocazione rifiutate da parte di altri espositori ed iscrizioni posteriori di altre case espositrici, ad effettuare cambiamenti di locazione che potrebbero interessare anche l'espositore stesso.

Non sussiste alcun diritto soggettivo all'ammissione, a meno che questo non derivi dalle disposizioni di legge. L'ammissione potrà venire rifiutata a ditte che siano venute meno ai propri obblighi finanziari nei confronti della MMG derivati da manifestazioni precedenti o che in occasione di precedenti manifestazioni abbiano trasgredito il regolamento interno del Centro Fieristico di Monaco di Baviera o del M.O.C. o le Condizioni di Partecipazione.

La MMG avrà la facoltà di rescindere il contratto o di recedere senza preavviso dal rapporto contrattuale qualora l'ammissione sia stata accordata in base a premesse o indicazioni non veritiere o incomplete fornite dall'espositore o nel caso in cui vengano a mancare da parte del richiedente le condizioni per l'ammissione in un primo tempo esistenti.

Potranno venire esposti solamente gli oggetti dichiarati ed ammessi. Alla MMG spetta il diritto di far rimuovere a spese e a rischio dell'espositore gli oggetti non ammessi. Non è permesso esporre oggetti noleggiati o in leasing; la MMG ha la facoltà di far rimuovere tali oggetti a spese e a rischio dell'espositore. Fanno eccezione quegli oggetti che, pur non appartenendo all'offerta dell'espositore, sono necessari alla presentazione della stessa (p. es. per dimostrazioni).

Coespositori saranno ammessi e ditte supplementari potranno venire rappresentate soltanto qualora ciò sia espressamente indicato nell'ammissione.

La MMG ha la facoltà di derogare dal tipo, dalle dimensioni e dalla posizione dell'area espositiva richiesta dall'espositore, di escludere dall'esposizione particolari oggetti o di condizionarne l'ammissione all'adempimento di determinati obblighi. Si terrà conto di riserve, condizioni o desideri particolari dell'espositore (p.es. riguardo a collocazione, esclusione della concorrenza, allestimento e presentazione dello stand) soltanto qualora ciò sia stato espressamente confermato nell'ammissione. L'assegnazione dei posti si baserà sulle esigenze e sulle possibilità della MMG, sulla suddivisione dei diversi settori che la MMG disporrà a suo libero criterio, e non verrà effettuata secondo l'ordine di ricevimento delle iscrizioni.

### A 3 Contratto di locazione

Il contratto di locazione si perfezionerà nel momento in cui la MMG avrà comunicato per iscritto al richiedente l'ammissione alla manifestazione. Ciò avviene di norma una volta conclusi i lavori di progettazione. Fino all'inizio della manifestazione potranno verificarsi variazioni nell'assegnazione degli altri stand, in particolare di quelli adiacenti; la MMG si riserva, inoltre, la facoltà di spostare o chiudere ingressi ed uscite del Centro Fieristico e dei padiglioni nonché di apportare altre modifiche architettoniche. Da ciò non deriveranno diritti di alcun genere nei confronti della MMG. La MMG ha la facoltà di apportare, anche successivamente al perfezionamento del contratto di locazione, modifiche nella distribuzione dei posti, in particolare di cambiare la posizione, il tipo, le dimensioni o l'estensione della superficie espositiva di un espositore, qualora ciò si rendesse necessario per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o perché il Salone risulti completamente occupato e altri espositori devono essere ammessi alla manifestazione oppure perché siano necessarie modifiche nell'assegnazione dei posti al fine di un più efficiente utilizzo degli spazi e delle superfici espositive richiesti. Tali modifiche a posteriori non dovranno peraltro superare il limite accettabile per l'espositore. Qualora dalle modifiche a posteriori risulti una riduzione della quota di partecipazione, all'espositore dovrà venir rimborsata la differenza. Non possono essere fatti valere altri diritti nei confronti della MMG.

Qualora l'espositore non possa utilizzare la superficie del suo stand o l'uso del suo stand risulti pregiudicato perché egli ha violato norme di legge o delle autorità oppure disposizioni delle Condizioni di Partecipazione A e B o delle Direttive Tecniche, egli è comunque obbligato a corrispondere l'intera quota di partecipazione ed a risarcire alla MMG tutti i danni sorti dal comportamento dell'espositore, dei suoi rappresentanti legali o ausiliari; l'espositore non ha diritto di recesso o di risoluzione, a meno che un tale diritto non risulti costrittivamente per legge.

### A 4 Coespositori e altre ditte rappresentate

Viene definito coespositore chi opera presso lo stand di un altro espositore (locatario principale) con personale ed offerta propri. Di tale categoria fanno parte anche ditte appartenenti allo stesso gruppo industriale e società affiliate. Rappresentanti di ditte non sono ammessi come coespositori.

Nel caso di un espositore che sia al contempo produttore verrà considerata quale altra impresa rappresentata ogni altra impresa le cui merci o prestazioni vengano offerte dall'espositore. Qualora un espositore sia anche distributore ed esponga, oltre ai prodotti di un determinato produttore, anche merci e prestazioni di altre aziende queste ultime verranno considerate quali altre ditte rappresentate.

Mediante l'ammissione dell'espositore non viene stipulato alcun contratto fra i coespositori e le altre ditte rappresentate da lui dichiarati e la MMG. L'accettazione di

coespositori comporta il pagamento di un contributo; anche per altre ditte rappresentate dovrà venire corrisposto un contributo, qualora ciò sia contemplato nelle Condizioni Particolari di Partecipazione B. Detto contributo dovrà venire versato dall'espositore e potrà venire addebitato dalla MMG anche in un secondo tempo.

L'espositore dovrà provvedere affinché i propri coespositori e le altre ditte da lui rappresentate rispettino le Condizioni di Partecipazione A e B, le Direttive Tecniche nonché le disposizioni della Direzione del Salone. L'espositore risponderà di un'eventuale colpa dei propri coespositori e delle altre ditte da esso rappresentate come di una colpa propria. Qualora i coespositori si avvalgano direttamente di servizi della MMG, quest'ultima avrà il diritto di addebitare tali servizi anche all'espositore stesso che ne risponderà in solido.

L'espositore potrà spostare, scambiare, suddividere e cedere in tutto o in parte il proprio stand a terzi solo previo consenso scritto della MMG.

### A 5 Risoluzione del contratto

Qualora cambiamenti a posteriori di posizione, tipo, dimensioni o estensione della superficie espositiva locata dall'espositore superino il limite accettabile per l'espositore, questi avrà il diritto di recedere dal contratto di locazione entro una settimana dal ricevimento della comunicazione scritta da parte della MMG. Altrimenti l'espositore, a parte i vigenti diritti di recesso, non potrà risolvere il contratto in questione. Qualora l'espositore receda dal contratto, indipendentemente dal fatto che all'espositore spetti un diritto di recesso, la MMG si riserva di disporre in altro modo della superficie locata. Qualora all'espositore non spetti alcun diritto di recesso, l'espositore è tenuto al pagamento della quota di partecipazione, finché la MMG non affiderà la superficie espositiva a terzi o non la userà a scopi propri. L'obbligo dell'espositore di corrispondere la quota di partecipazione sussiste anche quando la MMG, al fine di evitare l'impressione di un vuoto fra gli stand, affida la superficie espositiva a terzi, che altrimenti avrebbe sistemato su un'altra superficie espositiva, oppure quando la MMG allestisce la superficie locata in modo che non sia riconosciuta come stand libero.

La MMG deve quantificare il valore delle spese così risparmiate e i relativi vantaggi che ha ricavato tramite la nuova utilizzazione della superficie standistica.

Nel caso in cui la MMG abbia locato la superficie espositiva ad un altro espositore ai cui altrimenti non avrebbe assegnato un'altra superficie standistica, l'espositore è tenuto a corrispondere alla MMG per le spese derivanti per la MMG dal recesso non autorizzato dal contratto da parte dell'espositore un risarcimento forfetario per le spese pari al 25% della quota di partecipazione. La MMG conserva il diritto di richiedere un risarcimento danni ulteriore.

L'espositore potrà richiedere una riduzione del risarcimento forfetario, se dimostra che la MMG ha subito un danno di valore inferiore.

La MMG si riserva di recedere dal contratto, qualora l'espositore non abbia prestato pagamenti scaduti, come previsto dal contratto, che la MMG ha richiesto dopo aver concesso una proroga di 5 giorni e tale proroga è trascorsa senza che il pagamento avvenisse. La MMG si riserva inoltre di recedere dal contratto, quando l'espositore venga meno ad un obbligo derivante dal contratto di locazione e relativo ai diritti, beni e interessi della MMG, non rendendo più possibile l'esecuzione del contratto da parte della MMG. Nei casi appena nominati la MMG si riserva, oltre al recesso dal contratto, di richiedere all'espositore la quota di partecipazione concordata quale risarcimento danni forfetario. La MMG si riserva il diritto di richiedere ulteriori risarcimenti danni. L'espositore potrà richiedere una riduzione del risarcimento forfetario, se dimostra che la MMG ha subito un danno di valore inferiore.

### A 6 Forza maggiore, revoca della manifestazione

Qualora la MMG per cause di forza maggiore o per altri motivi ad essa non imputabili (p.es. in caso di interruzione dell'erogazione di corrente) sia costretta a far sgomberare temporaneamente o anche per un periodo di tempo più lungo uno o più settori espositivi, oppure a rinviare o ad abbreviare il salone, non ne deriveranno per l'espositore né il diritto a recedere dal contratto o a disdirlo né altri diritti, in particolare ad un risarcimento dei danni da parte della MMG.

Qualora la MMG revochi la manifestazione perché, per cause di forza maggiore o per altri motivi di cui non è responsabile, non è più in grado di realizzarla oppure perché l'organizzazione della manifestazione è diventata impossibile, la MMG non risponde di eventuali danni e svantaggi derivanti dalla revoca per l'espositore.

### A 7 Quota di partecipazione, privilegio del locatore

Le quote di partecipazione verranno calcolate in base alle tariffe riportate nelle Condizioni Particolari di Partecipazione (vedi B „Quote di partecipazione“). Ogni frazione di metro quadrato verrà calcolata come metro quadrato intero, la superficie pavimentale sarà sempre considerata rettangolare, senza tener conto di sporgenze, strutture portanti, allacciamenti di installazioni, ecc. Per prestazioni di servizi (p.e. allacciamenti di elettricità, acqua, telefono, servizi tecnici, scritte, rifornimento di corrente, acqua, ecc.), di cui l'espositore può servirsi nel suo stand, previa tempestiva ordinazione, a partire dalle date fissate nel Libretto dei servizi per gli espositori, viene applicato, indipendentemente dall'esistenza e/o dalla portata di un'ordinazione, un acconto forfetario in conformità alle Condizioni Particolari di Partecipazione (vedi B „Acconto per prestazioni di servizio“). Il pagamento anticipato non contempla servizi relativi alla costruzione dello stand ed a prestazioni editoriali (inserzioni nel catalogo, servizi Internet, ecc.). L'importo eccedente l'acconto per prestazioni di servizio verrà presentato all'espositore insieme alla fattura finale alcune settimane dopo la conclusione del Salone. Tale fattura deve essere saldata subito dopo l'avvenuto ricevimento. Qualora l'acconto per prestazioni di servizio risulti maggiore dei costi effettivi per tali prestazioni, l'importo dell'acconto per prestazioni di servizio che supera i costi effettivi per tali prestazioni verrà restituito all'espositore alcune settimane dopo la conclusione del Salone. Non sussiste alcun diritto dell'espositore a una corresponsione di interessi per l'acconto per prestazioni di servizio. L'espositore riceverà di regola la fattura relativa alla quota di partecipazione, con la quale viene applicato anche l'acconto per prestazioni di servizio, insieme alla propria ammissione al Salone. Ammissione e fattura sono comprese in un unico modulo.

Il pagamento della quota di partecipazione, dell'acconto per prestazioni di servizio nonché del contributo per l'ammissione di coespositori sono il presupposto per poter occupare l'area espositiva assegnata. La MMG si riserva di rifiutare l'erogazione di servizi comprese elettricità, acqua, aria compressa, ecc. agli espositori che hanno ordinato tali servizi, finché questi non adempiono ai loro obblighi finanziari nei confronti della MMG, in particolare quelli derivanti da manifestazioni precedenti. I termini e le modalità di pagamento sono indicati nelle Condizioni Particolari di Partecipazione (vedi B „Termini e modalità di pagamento“).

A garanzia dei propri crediti risultanti dal rapporto di locazione, la MMG si riserva di esercitare il privilegio del locatore previsto dalla legge. L'espositore è tenuto a fornir-

re in ogni momento alla MMG informazioni sui rapporti di proprietà concernenti gli oggetti esposti o da esporre. Qualora un espositore non faccia fronte ai propri obblighi di pagamento, la MMG può trattene gli oggetti esposti e l'allestimento dello stand e farli mettere all'asta a costi dell'espositore oppure venderli sul mercato libero. Le disposizioni di legge sul realizzo di una cosa data in garanzia sono – per quanto ammesso dalla legge – escluse. La MMG non si assume alcuna responsabilità per danni recati ai beni d'esposizione ed all'allestimento dello stand soggetti a ritenzione, a meno che non si possano addebitare alla MMG dolo o colpa grave. Per motivi relativi alle norme che regolano l'IVA, la MMG non può rilasciare fatture per prestazioni intestate ad un destinatario diverso dall'espositore in questione oppure cambiarne l'intestatario che la stessa ha fornito o fornirà agli espositori in quanto suoi partner contrattuali. Qualora l'espositore richieda la trascrizione di una nuova fattura perché risultano mutati il nome, la forma giuridica o l'indirizzo, l'espositore è tenuto a versare alla MMG un importo pari a EUR 50,00 più IVA per ogni cambiamento apportato alla fattura, a meno che nella fattura originale i dati circa il nome, la forma giuridica o l'indirizzo dell'espositore siano scorretti e che la MMG sia responsabile per tali inesattezze.

#### A 8 Garanzia

Reclami per eventuali difetti dello stand o dell'area espositiva andranno immediatamente inoltrati per iscritto alla MMG e comunque non oltre l'ultimo giorno dei lavori di montaggio, affinché la MMG possa avviare agli eventuali difetti. Reclami notificati dopo tale termine non potranno più venir presi in considerazione e da essi non deriverà alcun diritto nei confronti della MMG.

#### A 9 Responsabilità ed assicurazione

La MMG risponderà di danni alle persone (danni a vita, corpo o salute), derivanti da una violazione degli obblighi contrattuali da attribuirsi alla MMG, ai suoi rappresentanti legali o ai suoi ausiliari, nonché di altri danni da attribuirsi ad una violazione intenzionale o per grave incuranza da parte della MMG, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi ausiliari. La MMG risponderà inoltre per altri danni, derivanti da violazione colposa di obblighi contrattuali cardinali da parte della MMG, dei suoi rappresentanti legali e dei suoi ausiliari. In tali casi la MMG risponde solo del danno emergente ma non dell'eventuale lucro cessante ed, inoltre, solo fino ad una somma pari a cinque volte la quota netta di partecipazione, comunque fino ad un massimo di EUR 100.000,00 per ogni danno; tale limite di responsabilità vale solo nei confronti di imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico e persone del patrimonio speciale pubblico. Nei confronti di espositori, che sono imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico e persone del patrimonio speciale pubblico, la MMG non risponderà in alcun caso per danni e perdite ai beni presentati dagli espositori nonché all'allestimento degli stand. In tali circostanze non è rilevante che i danni e le perdite si verifichino prima, durante o dopo il Salone. Lo stesso vale per i veicoli parcheggiati nel Centro Fieristico da espositori, impiegati o incaricati.

L'espositore risponde di tutti i danni colposi causati a persone o cose da lui stesso, i suoi impiegati, incaricati, espositori e i loro oggetti o allestimenti espositivi. Ogni espositore è tenuto a stipulare un'assicurazione con una copertura sufficiente contro tali danni presso un assicuratore legale all'interno dell'Unione Europea e a versare puntualmente i relativi premi (comprese le imposte assicurative). La stipulazione di una tale assicurazione può essere richiesta tramite i moduli prestampati del Libretto dei servizi per gli espositori.

#### A 10 Fotografie, film, videoregistrazioni e disegni

La realizzazione di fotografie, film, videoregistrazioni e disegni all'interno dei locali d'esposizione è consentita soltanto alle persone autorizzate dalla MMG e in possesso di una tessera valida rilasciata dalla MMG. Non è consentito in alcun caso effettuare fotografie o riprese di altro genere degli stand di altri espositori. In caso di trasgressione la MMG, avvalendosi delle proprie possibilità legali, avrà la facoltà di richiedere la consegna del materiale con le riprese effettuate. Per riprese dello stand da effettuarsi al di fuori dell'orario di apertura del salone e che richiedono un'illuminazione speciale sarà necessario il consenso della MMG. Tali riprese implicano infatti l'inserzione della linea circolare e quindi la presenza dell'elettricista addetto al padiglione. I relativi costi andranno a carico dell'espositore, qualora essi non vengano assunti dal fotografo.

La MMG si riserva il diritto di far eseguire fotografie, videoregistrazioni, disegni e filmati dello svolgimento dei saloni, degli stand e dei beni d'esposizione e di utilizzare tali riprese a scopi pubblicitari o per pubblicazioni stampa in genere.

#### A 11 Servizio di ristorazione, rifornimento degli stand

Il servizio di ristorazione all'interno del Centro Fieristico è di esclusiva competenza dei gestori designati dalla MMG. Forniture di birra e di altre bevande potranno venir eseguite soltanto dalle ditte convenzionate per contratto con la MMG.

Qualora risultasse necessaria un'autorizzazione per la vendita e/o distribuzione di cibi e bevande ai sensi dell'art. 12 della legge sugli esercizi pubblici (Gaststättengesetz) questa dovrà venire richiesta dall'espositore presso il Kreisverwaltungsreferat München [autorità amministrativa comunale], Ruppertstr. 19, 80313 München.

Il rifornimento degli stand d'esposizione è possibile solo in maniera limitata. La MMG avrà la facoltà di consentire il rifornimento degli stand solo in determinati orari.

#### A 12 Lotta alla pirateria di marchi e prodotti

L'espositore è tenuto ad osservare i diritti privilegiati di protezione di terzi. Nel caso in cui l'espositore venga regolarmente avvisato che, tramite l'esposizione o l'offerta di prodotti o servizi oppure una rappresentazione pubblicitaria o in altra maniera, viola i diritti privilegiati di protezione di terzi, l'espositore si impegna in anticipo ad allontanare dallo stand gli oggetti interessati.

Qualora ad un espositore siano state vietate tramite sentenza di un tribunale tedesco (verdetto, notifica) l'esposizione o l'offerta di prodotti o servizi o una rappresentazione pubblicitaria di questi e l'espositore si rifiuti di osservare tale sentenza e di rinunciare all'esposizione o all'offerta di prodotti o servizi o a una rappresentazione pubblicitaria di questi allo stand, la MMG si riserva, finché la sentenza non viene sospesa da una sentenza posteriore derivata da un giudizio di impugnazione, di allontanare l'espositore dalla manifestazione in corso e/o di escluderlo da rassegne successive. In tal caso non è prevista alcuna restituzione (totale o parziale) della locazione dello stand. La MMG non è tenuta a verificare la correttezza della sentenza. Non sussiste alcun diritto di esclusione dell'espositore colpito dalla sentenza. Nel caso in cui la sentenza, a causa della quale è avvenuta l'esclusione, venga sospesa da una sentenza posteriore derivata da un giudizio di impugnazione, per l'espositore, escluso a buon diritto dalla manifestazione in base alla sentenza precedente, non sussiste alcun diritto di risarcimento nei confronti della MMG.

#### A 13 Tessere per espositori

Per il periodo di svolgimento del Salone gli espositori riceveranno gratuitamente il numero di tessere per espositori previsto nelle Condizioni particolari di partecipazione B. La richiesta di altre tessere per espositori è a titolo oneroso. Tutte le tessere sono numerate e non cedibili. Le tessere non possono essere cedute a terzi non autorizzati, p.e. a persone o imprese che, senza il permesso della MMG, intendono offrire merce in vendita o i loro servizi all'interno del Centro Fieristico. Le tessere per espositori saranno rilasciate solo dopo il versamento della quota di partecipazione, dell'anticipo sui servizi e del corrispettivo per l'ammissione di tutti i coespositori.

#### A 14 Montaggio e smontaggio degli stand, presenza negli stand

I termini di montaggio e smontaggio indicati nelle Condizioni Particolari di Partecipazione dovranno venire scrupolosamente osservati. La MMG avrà la facoltà di disporre altrimenti degli stand non ancora occupati all'ultimo giorno dei lavori di montaggio. L'espositore ammesso avrà l'obbligo di partecipare alla manifestazione. Per l'intera durata del salone, durante l'orario d'apertura prescritto tutti gli stand dovranno essere regolarmente arredati ed affidati a personale competente. In particolare si dovrà provvedere a che ogni giorno il personale dello stand sia già al completo al momento dell'apertura della manifestazione. La rimozione dei beni d'esposizione e lo smontaggio di stand prima della chiusura del salone non sono permessi. Nel caso di una trasgressione di tale disposizione la MMG ha la facoltà di esigere dall'espositore una convenzionale pari a EUR 500,00.

La MMG sarà autorizzata a escludere dalla partecipazione a futuri saloni quegli espositori che durante l'orario giornaliero di apertura del salone non terranno occupato lo stand con personale qualificato, esporranno un'offerta non ammessa o incompleta oppure abbandoneranno o sgombereranno gli stand anzitempo o contravverranno in altro modo alle Condizioni di Partecipazione, senza pregiudizio del suo diritto straordinario di disdetta in conformità all'art. „A 5 Risoluzione del contratto“ e della rivendicazione di tutti i danni che ne potranno derivare per la MMG.

#### A 15 Accordi verbali

Tutti gli accordi verbali, le autorizzazioni particolari e le regolamentazioni speciali avranno validità soltanto previa conferma scritta da parte della MMG.

#### A 16 Regolamento interno

L'espositore dovrà rispettare scrupolosamente il regolamento interno e d'uso del centro fieristico (nuovo Centro Fieristico di Monaco di Baviera). È vietato pernottare nei padiglioni e nell'area all'aperto. L'espositore è tenuto ad usare riguardo nei confronti degli altri partecipanti alla manifestazione, a non contravvenire il buon costume e a non abusare della sua partecipazione alla manifestazione per scopi ideologici, politici o estranei all'evento.

#### A 17 Prescrizione, termine limite

Tutti i diritti degli espositori nei confronti della MMG derivanti dal contratto di locazione dello stand e da tutti i relativi rapporti giuridici cadranno in prescrizione entro il termine di 6 mesi. Il termine di prescrizione decorrerà a partire dalla fine del mese in cui cadrà il giorno di chiusura del Salone.

Ferme restando le regole relative alla clausola A 8, contestazioni di fatture devono essere fatte valere per iscritto entro un termine limite di 14 giorni dopo che queste sono pervenute.

#### A 18 Luogo d'adempimento, diritto applicabile

Qualora l'espositore sia imprenditore commerciale, persona giuridica del diritto pubblico o patrimonio speciale di diritto pubblico si concorda Monaco di Baviera quale luogo d'adempimento, anche per tutti gli obblighi di pagamento. Vige esclusivamente il diritto tedesco.

#### A 19 Foro competente, convenzione d'arbitrato

Per gli espositori con sede nella Repubblica Federale Tedesca vale quanto segue: Qualora l'espositore sia imprenditore commerciale, persona giuridica del diritto pubblico o patrimonio speciale di diritto pubblico si concorda Monaco di Baviera quale foro competente. La MMG si riserva di citare in giudizio l'espositore alternativamente anche davanti alle autorità giudiziarie competenti per la sua sede.

Per gli espositori con sede al di fuori della Repubblica Federale Tedesca, ma all'interno della sfera d'applicazione del regolamento (CE) Nr. 44/2001, dell'accordo CEE sulla competenza giuridica ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale o della Convenzione di Lugano, vale quanto segue:

qualora l'espositore sia imprenditore commerciale e non abbia alcun foro competente nella Repubblica Federale Tedesca, si concorda Monaco di Baviera quale foro competente per tutte le contese relative al presente contratto o ad esso connesse. La MMG si riserva di citare in giudizio l'espositore alternativamente anche davanti alle autorità giudiziarie competenti per la sua sede.

Per gli espositori con sede al di fuori della Repubblica Federale Tedesca e della sfera d'applicazione del regolamento (CE) Nr. 44/2001, dell'accordo CEE sulla competenza giuridica ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale o della Convenzione di Lugano, vale quanto segue:

tutte le contese relative al presente contratto o ad esso connesse fino ad un valore di EUR 100.000,00 verranno risolte in via arbitrale nei termini dell'arbitrato rapido della Rete Europea REAM. Quale centro arbitrale si concorda la camera arbitrale della Camera di Commercio Italiana di Monaco di Baviera. Luogo dell'arbitrato è Monaco di Baviera. Lingua dell'arbitrato è la lingua tedesca.

Sulle controversie decide in via definitiva un arbitro unico secondo i principi di equità. Le parti sono tenute a mettere in atto in ogni caso il giudizio arbitrale.

Nel caso in cui il valore della contesa superi i EUR 100.000,00 le parti sono soggette alla giurisdizione arbitrale della camera arbitrale della Camera di Commercio Italiana di Monaco di Baviera sotto applicazione del regolamento d'arbitrato ivi vigente. Luogo dell'arbitrato è Monaco di Baviera. Lingua dell'arbitrato è la lingua tedesca.

Sulle controversie decide in via definitiva un arbitro unico. Le parti sono tenute a mettere in atto in ogni caso il giudizio arbitrale.

#### A 20 Protezione dei dati

I dati relativi alla persona dell'espositore vengono elaborati ed utilizzati ai fini degli scopi sociali della MMG in considerazione delle disposizioni giuridiche in materia di protezione dei dati, ed in particolare trasmessi anche a terzi nell'ambito della realizzazione di scopi contrattuali.

#### A 21 Clausola di riserva

Qualora le Condizioni di Partecipazione o le Direttive Tecniche risultino parzialmente prive di effetto giuridico o lacunose, la validità delle restanti disposizioni e del contratto è salva. In tal caso le parti si impegnano a sostituire le disposizioni prive di effetto giuridico o di colmare le lacune con regole che permettano di raggiungere nel migliore dei modi lo scopo economico perseguito dalle parti.

La presente traduzione va intesa esclusivamente come aiuto orientativo ed informativo. La versione è stata eseguita nel migliore dei modi possibili, in conformità al testo originale. Qualora però il senso del testo italiano dovesse deviare da quello originale tedesco, ha validità il testo tedesco.